



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

SEDE

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo VV.F.*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Dirigenti Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

Oggetto: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si fa seguito alla circolare n.13939 del 3.04.2014 con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità di applicazione dell'art.55 septies, comma 5 ter, del D.Lvo 165/2001, come modificato dall'art.4, comma 16 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125, secondo cui **“nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”**.

Come noto, detta circolare recepiva gli indirizzi applicativi che, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, erano stati diramati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.2/2014, nella quale si precisava, in particolare, che, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente dovesse fruire dei

COPIA DI LAVORO

MINISTERO
INTERNO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

permessi per documentati motivi personali previsti dalla normativa contrattuale (come i permessi brevi o la banca delle ore) e che solo una situazione di incapacità lavorativa attestata dal medico potesse giustificare dette assenze dal servizio a titolo di assenza per malattia.

Con sentenza 5714/2015 il TAR Lazio, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha annullato la citata circolare nella parte in cui impone alle Amministrazioni di avvalersi, ai sensi della nuova formulazione normativa, dei permessi per documentati motivi personali trattandosi, invece, di materia destinata a trovare *"il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti."*


Premesso quanto sopra, nelle more di un'eventuale sentenza di appello o di una nuova circolare esplicativa in proposito da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si dispone l'immediata applicazione del dispositivo della sentenza medesima ed il conseguente ripristino della disciplina precedente all'emanazione della circolare n.2/2014 del citato Dipartimento.

Considerata la rilevanza delle disposizioni in materia, si prega di voler diffondere il contenuto della presente circolare a tutto il personale in servizio presso gli Uffici di rispettiva competenza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento (tel. 06 465 29557 - 48360).

IL DIRETTORE CENTRALE

Magno



Magno